

SICUREZZA SUL LAVORO

Troppo spesso, a seguito di visite da parte della Suva sui cantieri, si constata l'utilizzo non corretto delle imbracature, oltre che quale unico e generalizzato dispositivo di protezione anticaduta. Al di là di un'errata applicazione di quanto previsto dall'Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr), ciò porta a dover affrontare altre tematiche che interessano in primo luogo l'efficacia delle misure di protezione attuate.

Nella tabella riportata a lato, sono indicati i gradi d'efficacia di cinque possibili soluzioni nell'ambito della protezione delle persone. Analizzando le possibilità generalmente applicabili nel settore principale della costruzione e soprattutto per quanto concerne il lavoro in altezza, non è possibile eliminare il pericolo (punto 1) né, tantomeno, allontanare l'addetto ai lavori (punto 2).

Considerato l'elevato potenziale dato dalla situazione pericolosa (lavoro in altezza), le prime misure di protezione da privilegiare devono essere di tipo collettivo (ponteggi, pareti di ritenuta, navicelle, ecc.). Misure che, una volta messe in atto, hanno ancora una significativa efficacia indipendente dall'utilizzatore.

In tal senso, per quanto riguarda le cadute dall'alto, il legislatore ha concretizzato tale concetto base soprattutto con gli articoli 15, 18 e 29 dell'OLCostr. Tali disposti fanno riferimento all'attuazione di misure di carattere tecnico ed organizzativo con l'intento di ridurre il rischio. Ciò non elimina però la possibilità che accada l'evento pericoloso (la caduta), né tantomeno elimina il danno nel caso che si produca tale evento. L'effetto ottenibile è dunque quello di diminuire la probabilità che ciò possa accadere, sino ad ottenere un rischio residuo accettabile. L'utilizzo di misure di protezione collettive è generalmente applicabile nella maggior parte dei casi (circa 95%).

Chiaramente, esistono situazioni (in pratica il restante 5%) per le quali l'uso delle misure previste dagli articoli sopraccitati (specialmente per gli articoli 15 e 18) non è tecnicamente attuabile, oppure la fase di installazione risulta troppo pericolosa.

In tali casi (oggettivi) il legislatore ha previsto, all'articolo 19 dell'OLCostr, che si debbano attuare delle misure di protezione equivalenti (ponteggi di ritenuta, reti di sicurezza, imbracature, ecc.).

	Individuo	Misura	Pericolo	Efficacia
1	Eliminare il pericolo			100%
2	Allontanare la persona			75%
3	Isolare il pericolo			50%
4	Proteggere la persona			25%
5	Regole comportamentali			10%

Nella prassi, onde garantire una valutazione realmente oggettiva della situazione e, soprattutto, l'equivalenza delle misure sostitutive da adottare (che abbiano almeno lo stesso livello di protezione), tali casi sono da discutere preventivamente con la Suva, in qualità di organo d'esecuzione.

Per i cantieri situati nel Sopraceneri bisogna rivolgersi all'ingegner Diego Martini (tel. 091 820 20 95), mentre per il Sottoceneri al sottoscritto (tel. 091 820 20 92).

Per quanto attiene l'applicazione dell'articolo 29 «lavori su tetti», che per principio prevede l'obbligo di far capo al ponte da lattoniere (cfr. art. 47, OLCostr), una «deroga» a tale principio generale è prevista unicamente per i lavori di esigua entità (cfr. art. 32, OLCostr). I lavori di esigua entità, o di breve durata, sono definiti come segue:

- 2 giorni per 1 persona;
- 1 giorno per 2 persone;
- mezza giornata per 4 persone; e così via.

In questi casi è la durata d'esposizione alle situazioni pericolose del personale coinvolto sui posti di lavoro che funge da «limite» per l'applicazione di misure sostitutive equivalenti come descritto all'articolo 19 dell'OLCostr. È sbagliato pensare che durante i lavori d'esigua entità vi sia un minor potenziale di pericolo. In questi casi è infatti solo la durata d'esposizione ad essere inferiore. Non si risolve il problema della sicurezza per i lavori in altezza unicamente consegnando l'imbracatura, con tanto di ricevuta, al personale che opererà in questi contesti.

L'imbracatura rientra infatti nella categoria dei dispositivi di protezione individuale (DPI), la cui scarsa efficacia (vedi tabella riportata sopra) può essere inficiata da molteplici fattori esterni, primo tra tutti dall'utilizzatore. La scelta di questo DPI impone infatti ai datori

di lavoro una conoscenza approfondita delle disposizioni vigenti, dello stato della tecnica, della tipologia dei posti di lavoro e delle lavorazioni da eseguire. Oltre a ciò, essi devono impartire ai propri dipendenti una formazione particolareggiata sul corretto impiego delle imbracature. Istruzione che deve toccare, non solo il corretto utilizzo dell'imbracatura e dei suoi accessori (indossare, agganciare, usare, ecc.), ma anche i pericoli connessi al loro uso e la corretta procedura da adottare sul posto di lavoro in caso d'emergenza. Un'istruzione del genere deve essere fornita da istruttori di comprovata competenza ed esperienza. Difatti, in caso di caduta con perdita di conoscenza, una persona che rimane appesa con l'imbracatura per un periodo medio di circa 15 minuti (in alcuni casi già dopo 5 minuti) può rimanere vittima (decesso) della sindrome da imbraco. In tal senso, una pronta procedura di salvataggio (pompieri o personale specializzato) con conseguente presa a carico da parte dei sanitari dell'ambulanza può veramente fare la differenza tra la vita e la morte.

Questo articolo non è sicuramente esaustivo in merito al problema «lavori in altezza ed attuazione delle relative misure di sicurezza», ma vuole fornire agli addetti ai lavori alcuni spunti di riflessione sul tema delle imbracature.

Nicola Skory
Settore costruzioni
Suva, Bellinzona

Maggiori approfondimenti sul tema sono reperibili consultando la pubblicazione della Suva dal titolo «Cinture di sicurezza» (codice 44002.i) oppure attraverso i seguenti siti Internet:

- <http://www.suva.ch/edilizia>
- http://www.suva.ch/it/sicherheitsbauteile_gesamt-2.pdf

Imbracature... specchio per le allodole!

Gradi di efficacia di cinque soluzioni nell'ambito delle misure di protezione delle persone.



Copertina della documentazione Suva sul tema delle cinture di sicurezza (codice 44002.i).